

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DOMICILIO - OGGETTO – DURATA

Articolo 1 - Denominazione

- 1.1.** È costituita la società per azioni denominata “Cogefeed S.p.A.” (di seguito la “Società”).

Articolo 2 - Sede

- 2.1** La Società ha sede nel comune di Torraca (SA), all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 111 *ter* delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
- 2.2** L’organo amministrativo ha facoltà di istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, uffici ed unità locali, sia in Italia sia all’estero, nonché trasferire la sede sociale nell’ambito del territorio nazionale.

Articolo 3 - Domicilio dei soci

- 3.1** Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all’organo amministrativo.
- 3.2** In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci, si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

Articolo 4 - Oggetto

- 4.1** La Società ha per oggetto le seguenti attività:
- l'attività edilizia in generale ed in qualunque settore, di opere pubbliche e private;
 - le attività di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici civili e di qualunque altro tipo e destinazione, comprese le relative attività di asseverazione, direzione e coordinamento sicurezza;
 - le attività di progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti elettrici sanitari, termici ed energetico di edifici civili ed industriali compresi gli impianti da fonti rinnovabili;
 - le attività di acquisto, vendita, permuta, locazione gestione e valorizzazione di immobili di qualsiasi tipo e destinazione;
 - le attività di General Contractor nella progettazione, gestione ed esecuzione di progetti di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere pubbliche e private di qualsiasi tipo e destinazione;
 - l'esercizio, direttamente e/o attraverso società ed enti partecipati, delle attività

nel settore della ricerca, approvvigionamento, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero delle energie, con inclusione dei moduli di cogenerazione, con l'obiettivo di perseguire la riduzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico e la relativa ricerca, sviluppo ed acquisizione di tecnologie idonee allo scopo;

- l'esercizio delle attività nel settore dei servizi energetici, compresi quelli di installazione, realizzazione, manutenzione, collaudo, allacciamento di impianti energetici, officina meccanica, come anche l'assunzione di servizi pubblici in genere e lo svolgimento di attività strumentali, connesse e/o complementari a quelle sopra indicate. In tali contesti, la società potrà svolgere altresì attività di studio e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste una espressa riserva di legge.

La società, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà:

- promuovere l'ottimizzazione dei consumi energetici, attraverso i modelli del T.P.F. (Third Party Financial) e del P.F. (Project financing);
- operare in qualità di Energy Service Company secondo i dettami indicati sia in sede nazionale ed europea che in conformità dei Piani Energetici Regionali, ovvero di società di servizi energetici integrati;
- promuovere accordi con istituti bancari e società finanziarie allo scopo di sviluppare interventi collegati alle tecniche del T.P.F. e del P.F.;
- promuovere l'accesso ai finanziamenti derivanti da fonti comunitarie, nazionali e regionali;
- promuovere il trasferimento di tecnologia al fine di aumentare l'efficienza energetica, il risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento;
- produrre in qualsiasi forma e modo e/o acquistare da qualsiasi grossista, distributore o produttore, italiano od estero, per sé e per i propri clienti, gas metano ed energia elettrica, olii e vegetali, assumendo anche la qualifica di grossista, nel rispetto della vigente normativa europea ed italiana;
- acquistare, coltivare e commercializzare vegetali;
- progettare, realizzare, mantenere e verificare impianti energetici e relativi servizi ausiliari, incluse le reti di dispacciamento e distribuzione, in proprio o mediante aziende terze;
- progettare e realizzare corsi di formazione specialistici volti alla creazione di professionalità evolute nel campo dell'energia e dell'ambiente;
- fornire ad enti o amministrazioni locali, a società, a singoli operatori economici nei settori dell'industria, commercio, artigianato ed agricoltura, beni, servizi, assistenza tecnica progettuale relativamente ad impianti energetici, mediante l'utilizzo di fonti tradizionali o rinnovabili;
- collaborare con Università, Enti ed Istituti specializzati di ricerca nel campo energetico, alla realizzazione di nuovi impianti, alla acquisizione di nuove tecnologie ed alla loro applicazione;

- promuovere ed organizzare aree destinate all'insediamento di attività produttive, di infrastrutture per centri direzionali, del terziario, sociali ed abitativi, eseguendo nelle stesse la progettazione, la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione anche secondo la formula "chiavi in mano", curando la totale gestione e manutenzione delle reti energetiche;
- svolgere attività di commercio di impianti, attrezzature e ricambi destinati alla ventilazione, al condizionamento, alla climatizzazione, alla refrigerazione, al congelamento, al riscaldamento e alla conservazione di qualsiasi materiale o prodotto ed assumerne la rappresentanza sia di case mandanti italiane che estere, con o senza deposito;
- eseguire la manutenzione, la riparazione, il collaudo, l'assistenza pre e post vendita degli impianti o attrezzature di cui sopra;
- studiare e predisporre programmi software per il funzionamento degli impianti e attrezzature rappresentati o commercializzati;
- creare siti web per le imprese rappresentate;
- svolgere attività di servizi e assistenza alle aziende operanti nel settore della ventilazione, del condizionamento, della climatizzazione, della refrigerazione, del congelamento e del riscaldamento;
- svolgere attività di installazione e gestione di impianti produttivi di energia rinnovabile, prestare servizi a terzi per la sicurezza di impianti elettrici ed elettronici, produttori di energia;
- realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti alternative quali biogas, mini - eolico, idroelettrici, cogenerazione, produzione di compost.

La società potrà intraprendere e compiere tutte le operazioni od affari commerciali, industriali e finanziari (non nei confronti del pubblico e non in forma prevalente), mobiliari ed immobiliari ritenuti necessari ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

In particolare, a mero titolo esemplificativo, essa potrà:

- assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio;
- prestare avalli, fidejussioni e garanzie, anche reali e ciò anche per debiti di terzi (non nei confronti del pubblico e non in forma prevalente).

Articolo 5 - Durata

- 5.1** La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2070 e potrà essere ulteriormente prorogata (una o più volte) con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI -CONFERIMENTI - FINANZIAMENTI - REVOCA

Articolo 6 - Capitale sociale

- 6.1** Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 2.572.000 (duemilionicinquecentosettantaduemila), suddiviso in numero 5.144.000 (cinquemilionicentoquarantaquattromila) azioni ordinarie prive del valore nominale.
- 6.2** L'assemblea in data 9 ottobre 2024 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per una raccolta massima prevista non superiore ad Euro 6.000.000 (seimilioni) comprensiva di sovrapprezzo, mediante emissione in una o più volte, anche per tranches, di nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'operazione di Quotazione su Euronext Growth Milan, eventualmente Segmento Professionale e quindi da riservare agli investitori destinatari dell'offerta di collocamento, da sottoscrivere entro il 31 marzo 2025, dato atto che la parte rimasta non esercitata in sede di collocamento per la Quotazione potrà essere sottoscritta anche dopo perché entro il suddetto ammontare e termine massimo.
- 6.3** L'assemblea straordinaria in data 9 ottobre 2024 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione delle seguenti facoltà, da esercitarsi entro il termine di 5 anni e quindi sino al 9 ottobre 2029 e fino a un importo massimo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni) comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo:
- a) di cui all'art. 2443 codice civile, e cioè la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale gratuitamente o a pagamento, in via scindibile, da eseguire anche in più tranche, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, warrant e/o bonus share che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, da offrire a scelta del Consiglio di Amministrazione: (i) in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, o (ii) in tutto o in parte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo e secondo periodo, e comma 5, del Codice Civile, a terzi; ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (i) stabilire il prezzo di emissione delle azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (ii) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri; (iii) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

b) di cui all'art. 2420-ter codice civile, e cioè la facoltà di emettere, in una o più tranche, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant e/o bonus share, in Euro e/o in valuta estera, ove consentito, di volta in volta nei limiti di legge, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto o con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, e quindi eventualmente da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali di volta in volta individuati, inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione in mercati regolamentati italiani o esteri e ogni altra decisione connessa alle obbligazioni e ai warrant, compresa l'approvazione dei relativi regolamenti;

l'assemblea medesima ha altresì determinato i seguenti criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per gli aumenti del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione:

a) con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni, mobili o immobili, crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, ad aziende o divisioni aziendali conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale e,

b) con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, ivi compresi dipendenti e collaboratori nonché amministratori della società e del Gruppo beneficiari di piani di incentivazione e remunerazione, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali, sia "investitori qualificati" italiani o esteri, sia altre categorie di investitori, nel rispetto ove necessario di tutte le disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili anche all'estero, in tema di eventuale pubblicazione di un prospetto informativo o di autorizzazione di autorità competenti;

c) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Articolo 7 - Azioni

- 7.1** Le Azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o a causa di morte.
- 7.2** Le Azioni Ordinarie danno diritto ad 1 (uno) voto ciascuna, salvo nel caso in cui siano state create, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni previste dalle

vigenti norme di legge, particolari categorie di azioni per le quali valga una diversa disciplina in ordine all'esercizio del diritto di voto (ad es. azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato, azioni a voto plurimo).

- 7.3** Le azioni sono nominative e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83 bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ss. mm. (il "TUF").
- 7.4** Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan/ Euronext Growth Milan Segmento Professionale ("**EGM/EGM PRO**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") la cui disciplina è contenuta nel regolamento emanato da Borsa Italiana ("**Regolamento Emittenti EGM**").
- 7.5** Nella misura in cui l'ammissione delle Azioni su sistemi multilaterali di negoziazione concretasse il requisito della diffusione fra il pubblico degli strumenti finanziari in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2325-ter del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e, in tale circostanza, decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Articolo 8 - Conferimenti -Aumenti di capitale

- 8.1** Il capitale sociale può essere aumentato, anche mediante conferimenti di somme di denaro, beni in natura, o crediti.
- 8.2** L'assemblea dei soci potrà attribuire, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, in uno o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, in una o più volte, obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, comprensivo del corrispondente aumento di capitale sociale per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
- 8.3** È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni Ordinarie e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società.
- 8.4** È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di Azioni Ordinarie ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del

Codice Civile.

Articolo 9 - Categorie di azioni – Strumenti finanziari

- 9.1** Nei limiti stabiliti dalla legge ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 del Codice Civile, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto plurimo.
- 9.2** La Società ha facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, e dell'articolo 2349, ultimo comma, del Codice Civile, nonché warrant.

Articolo 10 - Obbligazioni – Finanziamenti - Patrimoni destinati

- 10.1** Ai sensi di legge, la Società, anche mediante delibera del Consiglio di Amministrazione nei casi consentiti dalla legge o dal presente Statuto, può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant.
- 10.2** I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
- 10.3** La Società potrà, altresì, costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del Codice Civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 11 - Identificazione degli azionisti

- 11.1** In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-*duodecies* del TUF e relative disposizioni attuative *pro-tempore* vigenti. La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto ai sensi dell'articolo 83-*duodecies*, del TUF.
- 11.2** La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, unitariamente o congiuntamente ad altri azionisti, almeno l'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla società e dai soci richiedenti.

Articolo 12 - Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

- 12.1** Per tutto il periodo in cui le Azioni Ordinarie sono ammesse alle negoziazioni su EGM o, eventualmente, su EGM PRO e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti previste dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob (nonché gli orientamenti espressi da Consob in materia), come richiamate dal Regolamento Emittenti EGM, come di volta in volta integrato e modificato (“**Disciplina sulla Trasparenza**”).
- 12.2** In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare al Consiglio di Amministrazione della Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione del voto e per “partecipazione” una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti EGM (la “**Partecipazione Significativa**”) e qualsiasi cambiamento, come definito nel Regolamento Emittenti EGM, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società (il “**Cambiamento Sostanziale**”).
- 12.3** L’obbligo informativo di cui sopra sussiste in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.
- 12.4** Il Cambiamento Sostanziale dovrà essere comunicato al Consiglio di Amministrazione senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina Richiamata di volta in volta vigente.
- 12.5** Il diritto di voto inerente alle Azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto o, comunque, con il contributo determinante sono impugnabili a norma dell’articolo 2377 del Codice Civile.
- 12.6** Le Azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell’assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione.
- 12.7** Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere ai soci informazioni sulle

loro partecipazioni al capitale sociale.

Articolo 13 - OPA Endosocietaria

- 13.1** A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM o, eventualmente, su EGM PRO, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle Società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (di seguito la “**Disciplina Richiamata**”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti EGM come successivamente modificato.
- 13.2** Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti EGM stesso.
- 13.3** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- 13.4** Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, l’obbligo di offerta previsto dall’articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-*quater* della medesima disposizione, sino alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all’ammissione delle Azioni Ordinarie della Società alle negoziazioni su EGM o, eventualmente, su EGM PRO.

Articolo 13-bis - Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

- 13-bis.1** A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, o, eventualmente, su EGM PRO, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione. L’articolo 111 TUF e, ai fini dell’applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al presente comma, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l’esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai

predetti strumenti finanziari. L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto. La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o al 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

13-bis.2 In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito il "**Regolamento Consob**"), come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento Consob prevedano che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da parte dei soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al Consiglio di Amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

13-bis.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, del TUF, come sopra ridotta, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dagli adempimenti funzionali a dare seguito all'obbligo di acquisto nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

13-bis.4 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 14 - Revoca delle Azioni Ordinarie dall'ammissione alle negoziazioni

14.1 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari su EGM o, eventualmente, su EGM PRO, deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor incaricato dalla Società (l'"**EGA**") e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

14.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea

straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall' Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15 - Competenze dell'assemblea ordinaria

15.1 L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge, dai regolamenti, incluso il Regolamento Emittenti EGM, e dal presente Statuto e, in particolare:

- a) approva il bilancio d'esercizio;
- b) nomina e revoca gli amministratori, i sindaci, il Presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandata la revisione legale;
- c) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto cui è demandata la revisione legale;
- d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) delibera sull'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

15.2 A partire dal momento in cui, e fino a quando, le Azioni Ordinarie sono ammesse alle negoziazioni su EGM, salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti EGM e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma primo, numero 5, del Codice Civile nelle seguenti ipotesi:

- a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
- b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "*cambiamento sostanziale del business*" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
- c) richiesta di revoca dalle negoziazioni su EGM, ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto, fermo restando che, in tal caso, l'assemblea delibera, con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti EGM.

Articolo 16 - Competenza dell'assemblea straordinaria

- 16.1** Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dai regolamenti applicabili, incluso il Regolamento Emittenti EGM, nonché dal presente Statuto.
- 16.2** In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli articoli 2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, del Codice Civile.

Articolo 17 - Convocazione dell'assemblea

- 17.1** L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la Società, ovvero in qualsiasi altro luogo purché nel territorio di un Paese membro dell'Unione Europea, nei termini di legge *pro-tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, anche per estratto, su almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza" o "Italia Oggi" o "Il Sole 24 ore" o "Corriere della Sera" almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno dell'assemblea.
- 17.2** L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta dei soci nei casi previsti dalla legge.
- 17.3** L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, con la descrizione chiara e precisa delle procedure che i soci devono rispettare per partecipare e votare in assemblea e nel rispetto dei contenuti previsti dalla normativa vigente. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.
- 17.4** In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga adeguatamente informato. In ogni caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo di amministrazione e di controllo non presenti.
- 17.5** I soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato a cura della società in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7 (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di

integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa, che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

- 17.6** I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 18 - Intervento e rappresentanza

- 18.1** Hanno diritto di intervento in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente Statuto è riservato il diritto di intervento.
- 18.2** A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie sono ammesse alle negoziazioni su EGM/EGM PRO o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.
- 18.3** La comunicazione, effettuata dall'intermediario abilitato, deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ovvero entro il diverso termine stabilito con regolamento dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora detta comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
- 18.4** I soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea in conformità alle disposizioni di legge *pro tempore* vigenti, anche mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.
- 18.5** La Società, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione, ha altresì facoltà

di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. In tale caso troveranno applicazione l'articolo 135-undecies del TUF, come richiamato dall'art. 135-undecies.1, comma 4, TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.

18.6 La partecipazione all'assemblea dei soci può avvenire anche a mezzo di collegamento in audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci e, in particolare, che siano rispettate le condizioni che seguono:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi i presupposti di cui al presente paragrafo, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente dell'assemblea o il soggetto verbalizzante.

Articolo 19 - Presidenza e svolgimento dell'assemblea

19.1 L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona designata con il voto della maggioranza dei presenti.

19.2 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea dei soci, accerta l'identità e la legittimazione al voto dei presenti, regola la discussione, stabilisce l'ordine e le modalità per la votazione, accerta i risultati delle votazioni e ne proclama il risultato, dandone conto nel verbale.

19.3 Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto dal

segretario e sottoscritto, oltre che dal segretario medesimo, dal Presidente o, se del caso, dal notaio.

- 19.4** Qualora il verbale non sia redatto dal notaio, le funzioni di segretario vengono affidate ad un segretario, anche non socio, designato con il voto della maggioranza dei presenti.

Articolo 20 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea

- 20.1** L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, fatti salvi i diversi *quorum* costitutivi e deliberativi previsti da altre disposizioni del presente Statuto.
- 20.2** Ai fini del calcolo dei *quorum* richiesti dalla legge e dallo Statuto per la costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e per l'assunzione delle relative deliberazioni, qualora riferiti ad aliquote del capitale sociale, si computa il numero dei voti spettanti alle Azioni e non il numero delle Azioni o la parte di capitale da esse rappresentata.
- 20.3** La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 21 - Operazioni con parti correlate

- 21.1** Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare *pro tempore* vigente.
- 21.2** Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato operazioni parti correlate", "presidio equivalente", "soci non correlati" etc., si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito *internet* (la "**Procedura OPC**") e alla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.
- 21.3** Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate (o dell'equivalente presidio), o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato (o presidio), sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente Statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura OPC, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea e contrari all'operazione rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

- 21.4** Le operazioni con parti correlate, in caso d'urgenza, sono concluse nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e/o nella Procedura OPC, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

TITOLO IV

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 22 - Composizione e nomina

- 22.1** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea, che provvede altresì a determinarne il compenso in conformità con le previsioni del presente Statuto.
- 22.2** Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM *pro tempore* vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "**Amministratore/i Indipendente/i**").
- 22.3** Spetta all'assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo di amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in caso di cessazione dalla carica di amministratore per qualsiasi causa.
- 22.4** Gli amministratori durano in carica fino a 3 (tre) esercizi. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 22.5** A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie saranno ammesse alle negoziazioni su EGM/EGM PRO, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società non oltre le ore 12.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Inoltre, le liste devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
- 22.6** Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato a un numero progressivo, dei quali almeno un amministratore qualificato come indipendente.
- 22.7** Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
- (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di Azioni complessivamente

detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata dall'intermediario;

- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro *curriculum vitae*;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti;
- (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, individuati in conformità alla legge, ai regolamenti applicabili e al presente Statuto, sono in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- (v) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi (applicandosi ai fini dell'interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione).

22.8 I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

22.9 Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

22.10 Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

22.11 I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

22.12 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

22.13 I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

22.14 Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale degli amministratori da eleggere, all'elezione degli amministratori si procede

come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
- (b) dalla seconda lista, che ha ottenuto il maggior numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

22.15 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina degli Amministratori Indipendenti, o anche uno solo tra essi, ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto secondo l'ordine progressivo della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente non eletto secondo l'ordine progressivo delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza.

22.16 È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

22.17 In caso di parità di voti tra liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

22.18 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

22.19 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

22.20 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, uno dei quali, in ottemperanza alla legge, ai regolamenti applicabili e al presente Statuto, dovrà essere in possesso dei

requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

- 22.21** In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno. Qualora sia cessato l'Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato, in ottemperanza dalla legge, ai regolamenti applicabili e al presente Statuto, dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF. Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
- 22.22** La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.
- 22.23** La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 22.24** Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione cesserà e gli amministratori rimasti in carica, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, dovranno con urgenza convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo. Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato dalla sua sostituzione.

Articolo 23 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

- 23.1** Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e può compiere tutti gli atti necessari od opportuni ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, fatti salvi i poteri che per legge o per Statuto sono riservati alla competenza dell'assemblea.
- 23.2** Al Consiglio di Amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea dei soci, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo

2365, comma 2, del Codice Civile nonché la riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'articolo 2446, ultimo comma, del Codice Civile.

Articolo 24 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

- 24.1** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, in Italia o all'estero purché in un Paese membro della Unione Europea, ogniqualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica; in tal caso la richiesta deve contenere l'indicazione delle materie da sottoporre al Consiglio di Amministrazione stesso.
- 24.2** La convocazione è effettuata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza, da trasmettere a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello previsto per l'adunanza.
- 24.3** Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, coordina i lavori e provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni in relazione alle materie indicate all'ordine del giorno.
- 24.4** È ammessa la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche mediante mezzi di collegamento audio o video a distanza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire lo svolgimento dei lavori e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere e ricevere documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il segretario.
- 24.5** Anche in mancanza di formale o regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito qualora siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'Organo di Controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione, anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto, e non si siano opposti.

Articolo 25 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- 25.1** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti, fatto salvo quanto segue. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è da considerarsi prevalente. Il voto prevalente del Presidente non opera in caso di votazioni che abbiano ad oggetto le materie non delegabili dal Consiglio di Amministrazione o le operazioni

con parti correlate.

25.2 Fermo restando le maggioranze di cui sopra, le seguenti decisioni (o, in caso di operazioni di competenza assembleare, le relative proposte di deliberazione da sottoporre all'Assemblea dei soci) sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, che è tenuto a deliberare con il voto favorevole dell'Amministratore Indipendente in carica:

- (i) gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione di importo, tra nominale e sovrapprezzo, eccedente oltre il 10% la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico, annuale o semestrale, pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale), salvo nei casi di cui agli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile;
- (ii) gli aumenti di capitale in opzione di importo, tra nominale e sovrapprezzo, eccedente oltre il 25% la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico, annuale o semestrale, pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale), salvo nei casi di cui agli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile;
- (iii) le operazioni di trasformazione, fusione e scissione, ove non concluse con o tra Società controllate;
- (iv) le operazioni di dismissione di asset *strategici*, ritenendosi per strategici gli *asset* la cui dismissione comporti una riduzione pari almeno al 30% (i) del totale delle attività o (ii) della differenza tra valore e costo della produzione, rispetto ai dati risultanti dall'ultimo bilancio consolidato (se redatto) o civilistico approvato;
- (v) le modifiche statutarie che comportino direttamente o indirettamente un innalzamento della soglia per la presentazione delle liste da parte dei soci per la nomina del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 22.9;
- (vi) la decisione di mettere in liquidazione la Società, di nominare e sostituire i liquidatori e il conferimento, la modifica e/o la revoca dei relativi poteri;
- (vii) le operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- (viii) le delibere di espressione del diritto di voto nell'ambito dell'assemblea delle Società controllate (ove presenti), per le delibere rientranti nelle materie di competenza dell'assemblea delle controllate cui ai precedenti punti (iii), (vi) e (vii) del presente articolo;
- (ix) le modifiche statutarie che comportino direttamente o indirettamente la modifica o la rimozione della presente clausola 27.2.

25.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da apposito verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro e non oltre la successiva

riunione.

Articolo 26 - Presidente

- 26.1** Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri, un Presidente che rimane in carica per la stessa durata prevista per il Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile, anche più di una volta; il Consiglio di Amministrazione potrà altresì eleggere, tra i suoi membri, per la durata del mandato, uno o due vice presidenti.
- 26.2** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal vice-Presidente, ove nominato, ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.
- 26.3** Il Presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione; fissa l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione; coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione; provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie previste all'ordine del giorno.

Articolo 27 - Organi delegati

- 27.1** Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno (a) uno o più amministratori delegati, determinandone le attribuzioni e i poteri, anche di rappresentanza, stabilendone l'emolumento spettante in ragione della carica; nonché (b) uno o più comitati esecutivi, determinandone la composizione, le attribuzioni e i poteri, con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, del Codice Civile o del presente Statuto.
- 27.2** Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati interni con funzioni consultive o propositive, determinandone gli eventuali compensi ed eventualmente approvare un regolamento che ne disciplini il funzionamento.
- 27.3** Il Consiglio di Amministrazione può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche al Presidente. Nei limiti dei rispettivi poteri, il Presidente e l'Amministratore Delegato possono rilasciare anche a terzi procure speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti. Le decisioni assunte dagli amministratori delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità determinate da quest'ultimo.
- 27.4** In tutti i casi in cui siano attribuite deleghe, i soggetti delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al collegio sindacale, con cadenza almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società, ed in generale sull'esercizio delle deleghe conferite.

Articolo 28 - Rappresentanza legale della Società

- 28.1** La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma

sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice-Presidente, ove nominato.

- 28.2** In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione.
- 28.3** I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano stati specificatamente incaricati.
- 28.4** Salvo diversa espressa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione all'atto del conferimento della delega, la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.
- 28.5** La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 29 - Compensi

- 29.1** Agli amministratori, oltre al rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, determinato dall'assemblea dei soci. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile, anche in considerazione dei risultati dell'esercizio.
- 29.2** Agli amministratori può inoltre essere attribuita una indennità di cessazione dalla carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici o con sistemi assicurativi o previdenziali.
- 29.3** L'assemblea dei soci può anche determinare un compenso complessivo per il Consiglio di Amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, da ripartire a cura del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Articolo 30 - Collegio Sindacale

- 30.1** Il collegio sindacale è composto da numero 3 (tre) sindaci effettivi e numero 2 (due) sindaci supplenti, nominati dall'assemblea, che ne determina altresì la retribuzione per tutta la durata dell'incarico. I sindaci rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Al momento della nomina e prima dell'accettazione della carica, ciascun sindaco deve comunicare all'assemblea gli incarichi di gestione e controllo assunti in altre società, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del Codice Civile.
- 30.2** Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

- 30.3** A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie saranno ammesse alle negoziazioni su EGM ovvero su EGM PRO, la nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.
- 30.4** Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società non oltre le ore 12.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Inoltre, le liste devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
- 30.5** La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.
- 30.6** Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.
- 30.7** I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 30.8** Hanno diritto di presentare le liste, gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.
- 30.9** Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 30.10** Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
- 30.11** Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
 - (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti;
 - (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge;
 - (iv) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche

congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi (applicandosi ai fini dell'interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione).

- 30.12** Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 30.13** Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 30.14** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 30.15** In caso di parità di voti tra liste, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- 30.16** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza di legge, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- 30.17** È eletto Presidente il candidato indicato come primo nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge.
- 30.18** Per la nomina di quei sindaci, che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.
- 30.19** In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.
- 30.20** Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

30.21 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

30.22 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 26.4 del presente Statuto.

Articolo 31 - Revisione legale dei conti

31.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, nominata dall'assemblea ai sensi della normativa applicabile.

31.2 Il compenso dovuto al soggetto incaricato del controllo contabile è determinato dall'assemblea.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Articolo 32 - Esercizio sociale

32.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

32.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini ed in conformità alle norme di legge, alla predisposizione del bilancio sociale.

32.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 33 - Utili

33.1 Gli utili netti di esercizio risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, sulla base di quanto deciso dall'assemblea.

TITOLO VII

RECESSO - SCIOGLIMENTO

Articolo 34 - Recesso

34.1 I soci hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro Azioni, nei casi e con gli effetti previsti dalla legge o dallo Statuto.

34.2 Non spetta, tuttavia, il diritto di recesso agli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

34.3 È, altresì, riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente,

l'esclusione o la revoca delle Azioni della Società dall'ammissione alle negoziazioni su EGM/EGM PRO, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su EGM o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID e sue successive modifiche o integrazioni, che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

Articolo 35- Scioglimento e liquidazione

- 35.1** In ipotesi di scioglimento della Società, si applicano le disposizioni di legge.
- 35.2** In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.
- 35.3** L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:
- (a) il numero dei liquidatori;
 - (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
 - (c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
 - (d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - (e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.
- 35.4** L'assemblea dei soci, regolarmente costituita, manterrà, durante il periodo di liquidazione, nei limiti di legge, le medesime funzioni ad essa spettanti anteriormente al fatto che ha determinato lo scioglimento della Società. In particolare, l'assemblea potrà approvare i bilanci parziali che i liquidatori dovranno sottoporle con cadenza annuale ove la liquidazione dovesse protrarsi per più di un esercizio sociale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 - Rinvio alle norme di legge

- 36.1** Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM, *pro tempore* vigenti.

Il presente statuto è quello in vigore essendosi verificata la condizione sospensiva dedotta nella delibera dell'assemblea dei soci in data 9 ottobre 2024 di adozione di nuovo testo di statuto sociale (di cui al verbale in data 10 ottobre 2024 n. 20.761/8.085 di rep. notaio Amedeo Venditti, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano DP11 – TP3 in data 22 ottobre 2024 al n. 100761 serie 1T, iscritto presso il Registro delle Imprese di Salerno in data 16 ottobre 2024) e cioè l'emissione dell'avviso di Borsa Italiana S.p.A. in data 28 ottobre 2024 n. 44960 con cui è stata disposta l'ammissione delle Azioni ordinarie della Società alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, aggiornato con l'indicazione del numero delle azioni ordinarie e dell'importo del capitale sociale a seguito della parziale sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio del collocamento per la quotazione.

Milano, li 28 ottobre 2024.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo,
ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro
Imprese